

Comunicato stampa

C'è un giudice a Berlino, anzi a Roma!

Il TAR riconosce le ragioni degli psicologi e criminologi penitenziari annullando una Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

20 maggio 2015

Finalmente il TAR del Lazio ha emesso la sentenza relativa al ricorso degli esperti psicologi e criminologi penitenziari (esperti ex art. 80) contro la Circolare n. 3645/ 2013 con cui il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria cancellava gli elenchi degli esperti obbligando nuove selezioni in cui l'esperienza di lavoro trentennale non era considerato titolo valutabile, così come la formazione prima del 2005, su cui peraltro l'amministrazione stessa aveva contribuito con corsi e seminari. La circolare medesima introduceva inoltre il ricambio degli esperti ogni 4 anni, previe ulteriori selezioni, procedura che - oltre a costituire un onere economico - non è compatibile con la continuità necessaria nell'intervento dell'esperto.

Il ricorso ha avuto esito positivo: le sentenze emesse dal TAR del Lazio - tra cui la n. 06738/2015 - hanno riconosciuto la completa fondatezza delle ragioni degli esperti ex art. 80, disponendo l'annullamento della circolare e di tutti gli atti ad essa connessi, compresi gli avvisi di selezione e relative graduatorie.

In sintesi, il TAR evidenzia come la circolare - sebbene nelle sue premesse abbia correttamente affermato la incisività e la *“centralità della capillare, consolidata, reciproca collaborazione pluridecennale”* tra l'Amministrazione penitenziaria e gli esperti per l'accompagnamento del detenuto nel percorso detentivo sotto il profilo della verifica e del sostegno - *“non abbia mostrato coerenza nell'annientare i professionisti che - oltre ad essere stati già selezionati e dichiarati idonei - hanno esercitato in concreto le funzioni richieste in forza del conferimento degli incarichi e consolidato la loro posizione negli istituti assegnati”*.

L'azzeramento della *“platea di esperti già selezionati ed utilizzati dalla stessa amministrazione”* è, secondo il TAR, illegittima, perché ha posto una inversione di rotta rispetto al passato in assenza di alcuna plausibile ragione che possa giustificarla, *“disattendendo le finalità che si proponeva di raggiungere con le premesse della circolare stessa”*.

Si afferma, inoltre, come l'*“esperienza acquisita”*, penalizzata con il metodo di reclutamento proposto dalla circolare 3645/2013, non può non essere valorizzata in vista degli obiettivi posti dalla legge attualmente in vigore.

Il ricorso al TAR è stato un atto di legittima difesa rispetto ad una circolare che ha eliminato molti colleghi dagli elenchi e quindi dal lavoro, ponendo a dura prova - sotto il profilo professionale ed umano - chi da circa 35 anni collabora con l'Amministrazione Penitenziaria per fornire interventi finalizzati alla riabilitazione dei detenuti ed alla sicurezza della collettività.

Confidiamo che con questa sentenza si possa chiudere una fase difficile e riaprire il confronto che è stato da noi sempre ricercato: la sensibilità manifestata dal Ministro della giustizia sull'esecuzione della pena e l'interesse che il nuovo Capo del DAP aveva già manifestato in passato, costituiscono presupposti positivi per definire un utilizzo razionale delle competenze acquisite degli psicologi e criminologi penitenziari.

Società Italiana Psicologia Penitenziaria

sipp.jimdo.com

bruni.a@libero.it